ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno

6 marzo 2014

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** 1

★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano** [1] 11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 24

DECISIONI

★ **Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** 26

(segue)

Prezzo: 4 EUR

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2014/120/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 marzo 2014, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio** *[notificata con il numero C(2014) 1178]* 31

IT

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina [1]

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza l'uso della violenza in Ucraina, lanciando un appello per l'immediata cessazione della violenza e chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Ucraina. Il Consiglio ha invitato il governo ucraino a dar prova della massima moderazione e i leader dell'opposizione a prendere le distanze da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2) Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina.

(3) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC.

(4) La decisione 2014/119/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, e di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associate, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. Tali persone, entità e organismi, sono elencati nell'allegato della detta decisione.

(5) Le misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla protezione dei dati di carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi.

(7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/119/PESC.

(8) La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati, affinché abbiano l'opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.

[1] Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2].

(10) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 6 marzo 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, comprese in particolare:

   i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

   ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

   iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

   iv) una domanda riconvenzionale;

   v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o indennità finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II;

d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

   i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

   ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito;

   iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

   iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività;

   v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

   vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

   vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I.

[1] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[2] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/119/PESC, come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini, e le persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associati.

2. L'allegato I include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.

3. L'allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell'allegato I, e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato I della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato all'allegato I; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo in questione o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e

b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica all'accredito sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stato inserito nell'allegato I; o

c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti:

a) a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

4. Il paragrafo 3 non impedisce agli Stati membri di condividere tali informazioni, conformemente al loro diritto nazionale, con le autorità competenti dell'Ucraina e di altri Stati membri, ove necessario, al fine di assistere il recupero dei fondi di appropriazione indebita.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 10

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni:

a) per quanto riguarda i fondi congelati di cui all'articolo 2 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;

b) per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

2. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi altra informazione a loro disposizione che possa influire sull'efficace applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione ha il potere di modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, [all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo il 6 marzo 2014, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 16

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona fisica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona fisica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
6.	Olena Leonidivna Lukash	nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
7.	Andrii Petrovych Kliuiev	nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	nato il 1º luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
11.	Artem Viktorovych Pshonka	nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
12.	Serhii Petrovych Kliuiev	nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii K1iuiev	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
13.	Mykola Yanovych Azarov	nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	figlio dell'ex Primo Ministro Azarov	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
17.	Raisa Vasylivna Bohatyriova	nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
18.	Ihor Oleksandrovych Kalinin	nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014

ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
SEAE 02/309
B-1049 Bruxelles
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4) e l'articolo 9, paragrafo h4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [2], in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [3], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo tale regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte e colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni del suo allegato III.

(2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedano affinché l'importazione avvenga esclusivamente se il paese terzo di spedizione figura in un elenco compilato a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e il prodotto soddisfi, tra l'altro, i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di importazione previste dalla normativa dell'Unione che disciplina i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale.

(3) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione [4] stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte. Esso fissa inoltre l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

(4) Il regolamento (UE) n. 605/2010 prevede diverse condizioni di importazione a seconda della situazione zoosanitaria del paese terzo esportatore in relazione all'afta epizootica e alla peste bovina. I paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione e da peste bovina per il periodo di almeno 12 mesi precedente l'importazione sono elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010 e le importazioni nell'Unione di latte crudo e di prodotti a base di latte, derivati dal latte crudo importato da tali paesi terzi, sono autorizzate senza essere state sottoposte a trattamenti specifici.

(5) La Commissione ha ricevuto varie richieste da alcuni Stati membri e partner commerciali affinché stabilisca condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

(6) Il regolamento (UE) n. 605/2010 non si applica al colostro e ai prodotti a base di colostro. Tuttavia, il colostro presenta gli stessi rischi per la salute animale del latte crudo in relazione all'afta epizootica. Il colostro può quindi essere importato in tutta sicurezza dai paesi da cui è già autorizzata l'importazione di latte crudo, elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

(7) Vari prodotti commerciali sono ottenuti da colostro pastorizzato o sterilizzato. Tuttavia, dato che gli effetti della pastorizzazione e della sterilizzazione non sono stati convalidati per il colostro che ha un elevato contenuto cellulare, è opportuno che il colostro pastorizzato o sterilizzato e i prodotti a base di colostro pastorizzato o sterilizzato siano importati solo dai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione, elencati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

(8) Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio [5] fissano le norme e le condizioni per i controlli da eseguire sulle partite di prodotti di origine

[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
[4] Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

[5] Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

animale importate nell'Unione ma destinate a un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione.

(9) Per consentire l'introduzione nell'Unione del colostro e dei prodotti a base di colostro, occorre aggiungere un nuovo modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 e modificare il modello di certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano a fini di transito o magazzinaggio nell'Unione, figurante nell'allegato II, parte 3, di tale regolamento, perché comprenda il colostro e i prodotti a base di colostro.

(10) Per includere il colostro e i prodotti a base di colostro nel campo di applicazione del documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 ([1]) è necessario fornire nel modello di certificato sanitario relativo a tali prodotti il codice appropriato del sistema armonizzato indicato nell'allegato I, capitolo 4, della decisione 2007/275/CE della Commissione ([2]).

(11) Per evitare perturbazioni negli scambi è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo del certificato sanitario relativo al latte crudo e ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell'Unione, rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 605/2010.

(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 605/2010

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«**REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE**

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano»;

2) all'articolo 1, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;»

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A.»;

4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Condizioni di transito e magazzinaggio

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a) le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2;

c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all'allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;

d) l'idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.»;

([1]) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

([2]) Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.»;

6) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 6 settembre 2014 l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo magazzinaggio nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE, accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010, nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata a condizione che il certificato sia stato firmato entro il 26 luglio 2014.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*) e prodotti a base di colostro (*), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

"+": il paese terzo è autorizzato

"0": il paese terzo non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
AE	Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti [1]	0	0	+ [2]
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	+	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BA	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera (**)	+	+	+
CL	Cile	0	+	+
CN	Cina	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
IL	Israele	0	0	+

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK (***)	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RS (****)	Serbia	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sud Africa	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(*) Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

(**) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(***) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(****) Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1) Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.

(2) Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.»

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Modelli di certificati sanitari

"Milk-RM":	certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.
"Milk-RMP":	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
"Milk-HTB":	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
"Milk-HTC":	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
"Colostrum-C/CPB":	certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.
"Milk/ Colostrum-T/S":	certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

a) I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.

b) L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.

d) L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f) Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo "–x*(numero di pagina)* di y*(numero totale di pagine)*–" e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

h) Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio ([1]).

i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.

k) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

(1) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.»

b) nella parte 2 è aggiunto il seguente modello di certificato:

«Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP

Certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6.
I.7. Paese di origine Codice ISO I.8.	I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10.
I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo	I.12.
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) I.20. Quantità
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐	I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐	
I.26.	I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto	

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP
Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione per il consumo umano

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1 Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il colostro e i prodotti a base di colostro ([1]) di cui alla parte I:

sono stati ottenuti o fabbricati con il colostro ottenuto da animali:

i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;

ii) che si trovavano in un paese terzo, o in una parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi precedente la data del presente certificato e nel quale non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante detto periodo;

iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a causa dell'afta epizootica o della peste bovina, e

iv) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

II.2 Attestato sanitario

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il colostro/i prodotti a base di colostro ([1]) di cui alla parte I sono stati prodotti in conformità a dette prescrizioni e in particolare che:

a) sono stati fabbricati con colostro:

i) proveniente da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;

ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

iii) che rispetta le garanzie sullo stato dei residui di colostro fornite nei piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29;

iv) che, in base ai test per i residui di farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i livelli massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;

v) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi dei contaminanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006;

b) provengono da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati in conformità all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e

e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 2.

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP

Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione per il consumo umano

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Note

Il presente certificato riguarda il colostro o i prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

Parte I:

— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzo), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informar il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.10; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02 o 35.04.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II:

([1]) Barrare la dicitura non pertinente.

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:»

Timbro:

c) la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 3

Modello Milk/Colostrum-T/S

Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell'Unione europea

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Rifornitore di navi ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐			
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27.	

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

Modello Milk/Colostrum-T/S

Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1 Attestato di polizia sanitarian

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il latte crudo]/[i prodotti a base di latte] / [il colostro] / [i prodotti a base di colostro] (1) (2) destinati al [transito] / [magazzinaggio] (2) nell'Unione europea di cui alla parte I:

a) proviene [provengono] da un paese, o da una parte del medesimo, autorizzato per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;

b) soddisfa [soddisfano] le condizioni di polizia sanitaria pertinenti per i prodotti in questione indicate nell'attestato di polizia sanitaria della parte II.1. dei modelli di certificato [Milk-RM] / [Milk-RMP] / [Milk-HTB] / [Milk-HTC]/[Colostrum-C/CBP] (2) figuranti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010;

c) è stato prodotto/sono stati prodotti il ..... (3) o tra il ..... (3) e il ..... (3).

Note

Parte I:

— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzi), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare alla casella I.23. il loro numero totale, il numero di immatricolazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informar il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06.; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02; 35.04 o 04.10.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II:

(1) Con latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di –colostro si intendono latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano in transito o immagazzinati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(2) Barrare la dicitura non pertinente.

(3) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non sono consentite qualora questi siano stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo o da una parte del medesimo, di cui ai punti I.7 e I.8, o durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da tale paese terzo o parte del medesimo.

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Modello Milk/Colostrum-T/S

Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma:» Timbro:		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 210/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	72,5
	TN	71,5
	TR	101,6
	ZZ	81,9
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	MA	176,8
	TR	157,8
	ZZ	174,7
0709 91 00	EG	51,3
	ZZ	51,3
0709 93 10	MA	42,6
	TR	82,6
	ZZ	62,6
0805 10 20	EG	44,2
	IL	66,6
	MA	58,0
	TN	48,8
	TR	74,4
	ZZ	58,4
0805 50 10	TR	78,4
	ZZ	78,4
0808 10 80	CN	115,7
	MK	30,8
	US	154,1
	ZZ	100,2
0808 30 90	AR	146,4
	CL	137,6
	CN	68,4
	TR	156,2
	US	120,3
	ZA	102,6
	ZZ	121,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all'immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell'opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2) Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

(3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché prima dell'autorizzazione l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato; e

d) il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona, entità od organismo è stato inserito nell'elenco di cui all'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 3

1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. L'allegato contiene inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle di cui alla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS

ALLEGATO

Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
1.	Viktor Fedorovych Yanukovych	nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
2.	Vitalii Yuriyovych Zakharchenko	nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
3.	Viktor Pavlovych Pshonka	nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
4.	Oleksandr Hryhorovych Yakymenko	nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
5.	Andriy Volodymyrovych Portnov	nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
6.	Olena Leonidivna Lukash	nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
7.	Andrii Petrovych Kliuiev	nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
8.	Viktor Ivanovych Ratushniak	nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
9.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych	nato il 1º luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
10.	Viktor Viktorovych Yanukovych	nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
11.	Artem Viktorovych Pshonka	nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
12.	Serhii Petrovych Kliuiev	nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii K1iuiev	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
13.	Mykola Yanovych Azarov	nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
14.	Oleksii Mykolayovych Azarov	figlio dell'ex Primo Ministro Azarov	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
15.	Serhiy Vitaliyovych Kurchenko	nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
16.	Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk	nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
17.	Raisa Vasylivna Bohatyriova	nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014
18.	Ihor Oleksandrovych Kalinin	nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina	Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.	6.3.2014

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1178]

(2014/120/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 [1], in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione, al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione effettuino ispezioni in conformità di detto regolamento nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. L'elenco degli ispettori dell'Unione deve essere stabilito in conformità della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [2], stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia stabilito sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca.

(4) Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato adottato con la decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione [3]. Tale elenco è stato sostituito da un nuovo elenco di ispettori dell'Unione adottato con la decisione di esecuzione 2013/174/UE della Commissione [4]. A norma dell'articolo 120 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione modifica l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.

(5) Alcuni Stati membri hanno notificato elenchi interi dei rispettivi ispettori. È pertanto opportuno sostituire l'elenco stabilito nella decisione di esecuzione 2013/174/UE e stabilire nell'allegato alla presente decisione un nuovo elenco di ispettori dell'Unione sulla base di queste notifiche e delle notifiche relative alle modifiche dell'elenco iniziale trasmesso dagli Stati membri.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli ispettori dell'Unione figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2013/174/UE è abrogata.

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
[2] GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
[3] GU L 343 del 23.12.2011, pag. 123.
[4] GU L 101 del 10.4.2013, pag. 31.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ISPETTORI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

Paese	Ispettori
Belgio	De Vleeschouwer, Guy
	Devogel, Geert
	Lieben, Richard
	Monteyne, Ian
Bulgaria	Kamenov, Vladimir Angelov
	Kerekov, Nikolay Ivanov
Repubblica ceca	non applicabile
Danimarca	Akselsen, Ole
	Andersen, Dan Søgård
	Andersen, Hanne Skjæmt
	Andersen, Lars Ole
	Andersen, Martin Burgwaldt
	Andersen, Mogens Godsk
	Andersen, Niels Jørgen Anton
	Andersen, Peter Bunk
	Anderson, Jacob Edward
	Bache, René
	Bang, Mai
	Barrit, Jørgen
	Beck, Bjarne Baagø
	Bendtsen, Lars Kjærsgaard
	Bernholm, Kristian
	Carl, Morten Hansen
	Christensen, Frantz Viggo
	Christensen, Jesper Just
	Christensen, Peter Grim
	Christensen, Thomas
	Christiansen, Michael Koustrup
	Damsgaard, Kresten
	Degn, Jesper Leon
	Due-Boje, Thomas Zinck
	Dølling, Robert
	Ebert, Thomas Axel Regaard
	Eiersted, Jesper Bech
	Eilers, Bjarne
	Elnef, Frank Godt
	Fick, Carsten
	Frandsen, Rene Brian
	Frederiksen, Torben Broe
	Gotved, Jesper Hovby
	Groth, Niels
	Grupe, Poul
	Gaarde, Børge
	Handrup, Jacob
	Hansen, Bruno Ellekær
	Hansen, Gunnar Beck
	Hansen, Henning Skødt
	Hansen, Ina Kjærgaard
	Hansen, Jan Duval
	Hansen, John Daugaard
	Hansen, Martin
	Hansen, Martin Baldur
	Hansen, Ole
	Hansen, Thomas
	Harbo, Christen Christensen
	Heldager, Peter
	Hestbek, Flemming
	Høgild, Lars
	Højrup, Torben
	Jaeger, Michael Wassermann
	Jensen, Anker Mark
	Jensen, Flemming Bergtorp
	Jensen, Hanne Juul
	Jensen, Jimmy Langelund
	Jensen, Jonas Krøyer
	Jensen, Jørn Uth
	Jensen, Lars Henrik
	Jensen, Lone Agathon
	Jensen, René Sandholt
	Jespersen, René
	Johansen, Allan
	Johnsen, Stine Lykke
	Juul, Torben
	Jørgensen, Kristian Sandal
	Jørgensen, Lasse Elmgren
	Jørgensen, Ole Holmberg
	Karlsen, Jesper Herning
	Knudsen, Malene
	Knudsen, Niels Christian
	Knudsen, Ole Hvid
	Kofoed, Kim Windahl
	Kokholm, Peder
	Kristensen, Henrik
	Kristensen, Jeanne Marie
	Kristensen, Peter Holmgaard
	Larsen, Michael Søeballe
	Larsen, Peter Hjort
	Larsen, Tim Bonde
	Lorenzen, Arne
	Lundbæk, Tommy Oldenborg

Paese	Ispettori
	Madsen, Arne
	Madsen, Jens-Erik
	Madsen, Johnny Gravesen
	Mortensen, Erik
	Mortensen, Jan Lindholdt
	Møller, Gert
	Munkholm, Iben Astrup
	Nielsen, Christian
	Nielsen, Dan Randum
	Nielsen, Dion
	Nielsen, Hans Henrik
	Nielsen, Henrik
	Nielsen, Henrik Frühstück
	Nielsen, Henrik Kruse
	Nielsen, Jeppe
	Nielsen, Kim Tage
	Nielsen, Niels Kristian
	Nielsen, Steen
	Nielsen, Søren
	Nielsen, Søren Egelund
	Nielsen, Trine Fris
	Nørgaard, Max Reno Bang
	Olesen, Kaj Bernhardt
	Paulsen, Kim Thor
	Pedersen, Bent Lykke
	Pedersen, Knud Jan
	Petersen, Christina Holmer
	Petersen, Henning Juul
	Petersen, Jimmy Torben
	Porsmose, Tommy
	Poulsen, Bue
	Poulsen, Janni Branderup
	Poulsen, John
	Ramm, Heine
	Risager, Preben
	Rømer, Jan
	Schjoldager, Tim Rasmussen
	Schmidt, Stefan Göttsche
	Schou, Kasper
	Schultz, Flemming
	Siegumfeldt, Jeanette
	Simonsen, Kjeld
	Simonsen, Morten
	Skrivergaard, Lennart
	Skaaning, Per
	Sørensen, Allan Lindgaard
	Thomsen, Bjarne Kondrup
	Thomsen, Klaus Ringive Solgaard
	Thorsen, Michael
	Trab, Jens Ole
	Vistrup, Annette Klarlund
	Wille, Claus
	Wind, Bernt Paul
	Østergård, Lars
	Aasted, Lars Jerne
Germania	Abs, Volker
	Angermann, Henry
	Baumann, Jörg
	Bembenek, Jörg
	Bergmann, Udo
	Bernhagen, Sven
	Bieder, Mathias
	Birkholz, Siegfried
	Bloch, Ralf
	Borchardt, Erwin
	Bordolo, Jan
	Borowy, Matthias
	Bösherz, Andreas
	Brunnlieb, Jürgen
	Buchholz, Matthias
	Büttner, Harald
	Cassens, Enno
	Christiansen, Dirk
	Claßen, Michael
	Döhnert, Tilman
	Drenkhahn, Michael
	Dürbrock, Dierk
	Ehlers, Klaus
	Erdmann, Christian
	Fink, Jens
	Franke, Hermann
	Franz, Martin
	Frenz, Sandro
	Garbe, Robert
	Golz, Ulrich
	Gräfe, Roland
	Grawe, André
	Griemberg, Lars
	Haase, Christian
	Hänse, Dirk
	Hansen, Hagen
	Heidkamp, Max
	Heisler, Lars
	Herda, Heinrich

Paese	Ispettori
	Hickmann, Michael
	Homeister, Alfred
	Hoyer, Oliver
	Käding, Christian
	Keidel, Quirin
	Kersten, Mickel
	Klimeck, Uwe
	Köhn, Thorsten
	Kollath, Mark
	Kopec, Reinhard
	Kraack, Sönke
	Krüger, Martin
	Krüger, Torsten
	Kupfer, Christian
	Kutschke, Holger
	Lange, Michael
	Lehmann, Jan
	Lorenzen, Alexander
	Lübke, Torsten
	Lührs, Carsten
	Möhring, Torsten
	Mücher, Martin
	Mundt, Mario
	Nickel, Jörg
	Nöckel, Stefan
	Pauls, Werner
	Perkuhn, Martin
	Raabe, Karsten
	Radzanowski, Sven
	Ramm, Jörg
	Reimers, Andre
	Remitz, Lutz
	Rutz, Dietmar
	Sauerwein, Dirk
	Schmidt, Harald
	Schmiedeberg, Christian
	Schuchardt, Karsten
	Schuler, Claas
	Sehne, Dirk
	Skrey, Erich
	Slabik, Peter
	Springer, Gunnar
	Stüber, Jan
	Sturm, Jochen
	Sween, Gorm
	Taubert, Christian
	Teetzmann, Julian
	Thieme, Stefan
	Thomas, Raik
	Tiedemann, Harald
	Vetterick, Arno
	Wagner, Ralf
	Welz, Henning
	Welz, Oliver
	Wessels, Heinz
	Wichert, Peter
	Wolken, Hans
Estonia	Grossmann, Meit
	Lasn, Margus
	Nigu, Silver
	Ninemaa, Endel
	Pai, Aare
	Parts, Erik
	Ulla, Indrek
	Varblane, Viljar
Irlanda	Allan, Damien
	Amrien, Rudi
	Andersson, Kareen
	Barber, Kevin
	Barcoe, Michael
	Barrett, Elizabeth
	Brophy, James
	Browne, Brendan
	Brunicardi, Michael
	Buckley, Anthony
	Bugler, Andrew
	Burke, Jason
	Butler, John
	Byrne, Kenneth
	Byrne, Paul
	Cagney, Daniel
	Chute, Killian
	Clarke, Tadhg
	Connaghan, Fintan
	Connery, Paul
	Connolly, Stephen
	Connors, Niall
	Corish, Cormac
	Corrigan, Kevin
	Cotter, Jamie
	Coughlan, Susan
	Counihan, Martin
	Craven, Cormac
	Cronin, Philip

Paese	Ispettori
	Cummins, William
	Cunningham, Diarmuid
	Curran, Donal
	Daly, Brendan
	Devaney, Michael
	Doherty, Anita
	Doherty, Patrick
	Donaldson, Stuart
	Duane, Paul
	Ducker, Nigel
	Dullea, Michael
	Falvey, John
	Farrelly, Emmett
	Fenton, Gary
	Finegan, Ultan
	Fitzgerald, Brian,
	Fitzgerald, Richard
	Fitzpatrick, Gerard
	Fleming, David
	Foley, Brendan
	Foley, Kevin
	Foran, Bryan
	Gallagher, Neil
	Gallagher, Paddy
	Gleeson, Marie
	Gormanly, Breda
	Greenwood, Mark
	Hamilton, Ken
	Hanly, Bryan
	Hannon, Gary
	Harkin, Patrick
	Healy, Jeffrey
	Healy, John
	Hederman, John
	Heffernan, Bernard
	Hegarthy, Mark
	Henson, Marie
	Hewson, Kevin
	Hickey, Adrian
	Humphries, Daniel
	Ivory, Sean
	Kearney, Brendan
	Keeley, David
	Keirse, Gavin
	Kennedy, Liam,
	Keogh, Mark
	Kickham, Jon-Laurence
	Kinsella, Gordon
	Kirwan, Conor

Paese	Ispettori
	Laide, Cathal
	Landy, Glenn
	Leahy, Brian
	Linehan, Sean
	Lynch, Gerard
	Lynch, Grainne
	Lynch, Robert
	MacGabhann, Declan
	Maguire, Paul
	Mallon, Keith
	Maloney, Nessa
	Maunsell, Blaithin
	McCaffrey, Lesley
	McCarthy, Mike
	McDermott, Paul
	McGee, Paul
	McGrath, Owen
	McGrath, Richard
	McGroary, Peter
	Mc Keown, Amelia
	Mc Laughlin, Ronan
	McNamara, Ken
	McNamara, Paul
	McWilliams, Stuart
	Meredith, Helen
	Minehane, Ken
	Molloy, John Paul
	Moloney, Kara
	Mooney, Gerard
	Mooney, Keith
	Moore, Conor
	Mullane, Patrick
	Mullery, Alan
	Mundy, Brendan
	Murphy, Aidan
	Murphy, Barry
	Murphy, Christopher
	Murphy, Claire
	Murran, Sean
	Murray, Paul
	Nalty, Christopher
	Ni Cionnach Pic, Dubheasa
	Nolan, Brian
	O Brien, Jason
	O Callaghan, Maria

Paese	Ispettori
	O Ceallaigh, Kevin
	O Donovan, Michael
	O Dowd, Brendan
	O Regan, Alan
	O Seaghdha, Ciaran
	O'Brien, Amanda
	O'Donovan, Bernard
	O'Neill, Shane
	O'Regan, Cliona
	O'Sullivan, Aileen
	Patterson, Adrienne
	Patterson, John
	Pender, Darragh
	Piper, David
	Plante, Thomas
	Power-Moylotte, Gillian
	Pyke, Gavin
	Pyne, Alan
	Quigg, James
	Quigley, Declan
	Raferty, Damien
	Reidy, Patrick
	Ridge, Patrick
	Robinson, Niall
	Ryan, Fergal
	Scalici, Fabio
	Shalloo, Jim
	Sills, Barry
	Sinnott, Lee
	Smyth, Eoin
	Snowdon, Edward
	Troy, Ivan
	Valls Senties, Virginia
	Verling, Ronan
	Wall, Vanessa
	Wallace, Eugene
	Walsh, Conleth
	Walsh, Karen
	Ward, Terry
	Weldon, James
	White, John
	Whoriskey, David
	Wise, James
Grecia	Αβραμίδης, Παναγιώτης
	Αδαμαντιάδου, Γεωργία
	Αδαμοπούλου, Γεωργία
	Ακριβός, Δημήτριος
	Αλεξίου Νικόλαος
	Αλυφαντάκης, Εμμανουήλ

Paese	Ispettori
	Ανασότζης, Κωνσταντίνος
	Ανδριοπούλου, Μαρία
	Αντωνίου, Ευθύμιος
	Αποστολίδης, Δημήτριος
	Βαΐτσης, Γεώργιος
	Βαρδιδάκη, Ευρύκλεια
	Βαρελόπουλος, Ευάγγελος-Χρήστος
	Βαρλάς, Χρήστος
	Βασιλείου, Βάσω
	Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος
	Βεργίνης, Αναστάσιος
	Βέρρας, Ανδρέας
	Βιδάλη, Μαρία
	Βορτελίνας, Γεώργιος
	Βουρλέτσης, Σωτήριος
	Γαβαλάς, Αντώνιος
	Γαλανάκης, Ανδρέας
	Γαλούζης, Γεώργιος
	Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος
	Γεωργατζής, Ιωάννης
	Γεωργιάδη, Μαρία
	Γιαννούσης, Βασίλειος
	Γκάζας, Γεώργιος
	Γκανατσούλα, Ελένη
	Γκορίτσας, Γεώργιος
	Γογοδώνης, Δημήτριος
	Γυπαράκης, Νικόλαος
	Δαδρώνης, Κωνσταντίνος
	Δημόπουλος, Απόστολος
	Διαμαντάκης, Αθανάσιος
	Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος
	Δομαζινάκη, Αλεξάνδρα
	Δούνας, Προκόπιος
	Δούτσης, Δημήτριος
	Δρόλαπα, Ευθυμία
	Δροσάκης, Σπυρίδων
	Δρόσος, Ιάκωβος
	Δροσούνης, Στέφανος
	Ελευθερίου, Κωνσταντίνος
	Ευαγγελάτος, Νικόλαος
	Ευμορφούλης, Χαρίλαος
	Ζαβιτσάνος, Βασίλειος
	Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος
	Ζαμπετάκης, Νικόλαος
	Ζαφειράκης, Διονύσιος
	Ζήσης, Μαρίνος
	Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος
	Ζουριδάκης Μιλτιάδης
	Ζώγαλης Παναγιώτης

Paese	Ispettori
	Ηλίου Σπυρίδωνας
	Θεοδωράκη Βασιλική
	Θεοδωρούλη Αιμιλία
	Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος
	Κάβουρας Ιωάννης
	Καλλίνικος, Κωνσταντίνος
	Καλογήρου, Νικόλαος
	Καπέλος Ιωάννης
	Καρακοντὴς Αντώνιος
	Καραπαναγιώτης Ευστράτιος
	Καραραμπατζάκης Ιωάννης
	Καρατζής Σπυρίδων
	Καρούντζος Ιωάννης
	Καρυστιανός Στέφανος
	Κάσση Βασιλική
	Καστάνης Χρήστος
	Κατσακούλης, Παράσχος
	Κατσάμπας, Νικόλαος
	Κάτσης, Αναστάσιος
	Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος
	Καψάσκης, Παρασκευάς
	Κιαγιάς, Χαράλαμπος
	Κοκκάλας, Νικόλαος
	Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος
	Κομνηνός, Δημήτριος
	Κοντοβάς, Γρηγόριος
	Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος
	Κοντοπούλου, Ελένη
	Κοντός, Παναγιώτης
	Κορωναίος Γεώργιος
	Κοσμάς Στυλιανός
	Κοτρώτσος Αντώνιος
	Κουζίλου, Σταυρούλα
	Κουκάρας, Ευάγγελος
	Κουκλατζής, Δημήτριος
	Κουλαξίδης, Δρακούλης
	Κουμπανάκη, Θεοδώρα
	Κουρελή Ιωάννα
	Κουρούλης, Στυλιανός
	Κούτσικου Χριστίνα
	Κραουνάκης, Γεώργιος
	Κυριάκου Ιωάννης
	Κυρίτσης Ιωάννης
	Κωνσταντέλλος Θεόδωρος
	Κωστάκης, Μιχαήλ
	Λεκάκος Θεόδωρος
	Λεονταράκης Παναγιώτης
	Λυγκώνη Ελένη
	Λυμπέρης Σπυρίδων

Paese	Ispettori
	Μαΐλης, Στέφανος
	Μαλαμάκης Γεώργιος
	Μαλαφούρης, Σπυρίδων
	Μάλλιος, Γεώργιος
	Μανιάτη, Ανδριάνα
	Μανιδάκης, Δημήτριος
	Μανούσος, Αντώνιος
	Μαραγκού, Άννα
	Μαραθάκης, Κωνσταντίνος
	Μαργώνης, Γεώργιος
	Μαρινάκη, Βασιλική
	Μαρκέλος, Θεοδόσιος
	Μαρκουλάκη, Κυριακή
	Μαχαιρίδης, Νικόλαος
	Μηνάς, Σωκράτης
	Μήτρου, Παντελεήμων
	Μητσάκου, Ελένη
	Μήτσου, Σαπφώ
	Μόσχος, Δημήτριος
	Μουστάκας, Γρηγόριος
	Μπαλατσούκας, Θεοφάνης
	Μπαμπάνης, Ευάγγελος
	Μπαξεβανάκης, Γρηγόριος
	Μπάρλας, Αθανάσιος
	Μπαρούνης, Δημήτριος
	Μπαχλιτζανάκης, Μιχάλης
	Μπεζιργιάννης, Αντώνιος
	Μπεθάνης, Γεώργιος
	Μπεΐνταρης, Ιωάννης
	Μπισμπιρούλας, Δημήτριος
	Μπίχας, Βασίλειος
	Μπότσης, Παναγιώτης
	Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος
	Μπουραζάνης, Ιωάννης
	Μπραουδάκης, Γεώργιος
	Μπρεζάτης, Ευάγγελος
	Μυλωνά, Ελένη
	Νάκη, Νικολέτα
	Νικολόπουλος, Ασημάκης
	Νικολόπουλος, Παναγιώτης
	Νταφούλης, Γεώργιος
	Ντέλλας, Ευάγγελος
	Οικονομάκος, Ιωάννης
	Ουζουνόγλου, Ραλλού
	Παναγιώτου Στυλιανός
	Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος
	Παπανώτας Γεώργιος
	Παράβαλος Φαίδωνας
	Παρδάλης Αριστοτέλης

Paese	Ispettori
	Πασχαλάκης, Χρήστος
	Πατεράκης, Γεώργιος
	Πατίλας Κωνσταντίνος
	Πέγιος, Γεώργιος
	Πετροπούλου, Βασιλική
	Πέττας, Κωνσταντίνος
	Πιπιγκάκης Νικόλαος
	Πλατής, Κωνσταντίνος
	Πολιτίδης, Νικόλαος
	Ρηγούλης, Ζαχαρίας
	Σαραντάκος, Ιωάννης
	Σαραντίδης, Ιωάννης
	Σηφάκης, Μιχαήλ
	Σιάρμπας, Στυλιανός
	Σιγανός, Εμμανουήλ
	Σιολτζίδης, Σταύρος
	Σκαλίμης, Ευστάθιος
	Σκυλοδήμος, Βασίλειος
	Σλανκίδης, Βασίλειος
	Σλιαράς, Αργύριος
	Σταματελάτος, Σπυρίδων
	Σταυρινουδάκης, Νικόλαος
	Σταυρουλάκης, Γεώργιος
	Στελιάτος, Δημήτριος
	Στουπάκης, Μάριος
	Στουπάκης, Μιχαήλ
	Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος
	Σωτηροπούλου, Ελένη
	Ταφειάδης, Νικόλαος
	Τετράδη, Γεωργία
	Τζεσούρης, Γεώργιος
	Τζιόλας, Ιωάννης
	Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος
	Τρίχας, Χρήστος
	Τσαγκάρης Θεόφιλος
	Τσανδήλας Παναγιώτης
	Τσαπατσάρης, Νικόλαος
	Τσαχπάζης, Δημήτριος
	Τσέλης, Ανδρέας
	Τσιμηρίκα, Αγγελική
	Τσιούλκας, Γεώργιος
	Φίλιππα, Ευαγγελία
	Φλωράκης, Νικόλαος
	Φραγκούλης, Ιωάννης
	Φραζής, Εμμανουήλ
	Φρυσούλης, Νικόλαος
	Φωτεινός, Σταμάτιος
	Φωτιάδης, Στέφανος
	Χαριτάκης, Ανδρέας
	Χαριτάκης, Ιωάννης
	Χασανίδης, Γεώργιος
	Χατζηνικήτα, Γεωργία
	Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος
	Χρηστέας, Κυριάκος
	Ψαρογιάννης, Αθανάσιος
	Ψαρράς, Άγγελος
	Ψηλός, Κωνσταντίνος
Spagna	Acuña Barros, José Antonio
	Almagro Carrobles, Jorge
	Alonso Sánchez, Beatriz
	Álvarez Gómez, Marco Antonio
	Amunárriz Emazabel, Sebastián
	Arteaga Sánchez, Ana
	Avedillo Contreras, Buenaventura
	Barandalla Hernando, Eduardo
	Boy Carmona, Esther
	Boy Carmona, Sara
	Bravo Téllez, Guillermo
	Brotons Martínez, José Jordi
	Calderón Gómez, José Gabriel
	Carmona Castaño, Francisco de Borja
	Carmona Mazaira, Manuel
	Carro Martínez, Pedro
	Ceballos Pérez-Canales, Alba
	Chamizo Catalán, Carlos
	Climent de Castro, Luis Miguel
	Cortés Fernández, Natalia
	Couce Prieto, Carlos
	Criado Bará, Bernardo
	De la Rosa Cano, Franscico Javier
	Del Castillo Jurado, Ángeles
	Del Hierro Suanzes, Javier
	Del Hierro Suanzes, Maria
	Elices López, Juan Manuel
	Fariña Clavero, Irene
	Fernández Costas, Antonio
	Ferreño Martínez, José Antonio
	Fontán Aldereguía, Manuel
	Fontanet Domenech, Felipe
	García Antoni, Mónica
	García González, Francisco Javier
	Genovés Ferriols, José Carlos
	Gil Gamundi, Juan Luis
	Gómez Delgado, Raquel
	Gómez Cayuelas, Carmen

Paese	Ispettori
	González Fernández, Manuel A.
	González Fernández, Marta
	Guerrero Claros, María
	Guisado Sancho, María Jesús
	Gundín Payero, Laura
	Iglesias Prada, Juan Antonio
	Jimenez Álvarez, Ignacio
	Juárez Carreño, Katia
	Lado Codesido, Beatriz
	Lastra Torre, Ruth
	Lestón Leal, Juan Manuel
	López González, María
	Lorenzo Sentis, José Manuel
	Marra-López Porta, Julio
	Martínez González, Jesús
	Martínez Velasco, Carolina
	Mayoral Vázquez, Fernando
	Mayoral Vázquez, Gonzalo
	Mayordomo Montiel, Jaime
	Medina García, Estebán
	Méndez-Villamil Mata, María
	Miranda Almón, Fernando
	Munguia Corredor, Noemi
	Ochando Ramos, Ana María
	Orgueira Pérez Vanessa
	Ortigueira Gil, Adolfo
	Ossorio González, Carlos
	Ovejero González, David
	Pérez González, Virgilio
	Perujo Dávalos, Florencio
	Piñón Lourido, Jesús
	Ponte Fernández, Gerardo
	Prieto Estévez, Laura
	Ríos Cidrás, Manuel
	Ríos Cidrás, Xosé
	Rodríguez Bonet, Jordi
	Rodríguez Moreno, Alberto
	Rodríguez Muñiz, José Manuel
	Rueda Aguirre, Luzdivina
	Ruiz Gómez, Sonia
	Rull Del Águila, Laura
	Saavedra España, Jesús
	Sáenz Arteche, Idoia
	Sánchez Sánchez, Esmeralda
	Santalices López, Marta
	Santas Barge, Verònica
	Santos Pinilla, Beatriz
	Sendra Gamero, Mª Esther
	Serrano Sánchez, Daniel
	Sieira Rodríguez, José
	Tenorio Rodríguez, José Luis
	Torre González, Miguel A.
	Tubío Rodríguez, Xosé
	Valcarce Arenas, Paula Isabel
	Váquez Pérez Ivan
	Vicente Castro, José
	Vidal Maneiro, Juan Manuel
	Yeregui Velasco, Pablo
	Zamora de Pedro, Carlos
Francia	Baillet, Bertrand
	Belz, Jean-Pierre
	Ben Khemis, Patricia
	Beyaert, Frédéric
	Bigot, Jean-Paul
	Boittelle, Catherine
	Bon, Philippe
	Borlot, Xavier
	Bouniol, Anthony
	Bourbigot, Jean-Marc
	Cacitti, Raymond
	Caillat, Marc
	Celton Arnaud
	Ceres, Michel
	Chaigneau, Gaëlle
	Charbonnier, Alexandre
	Cluzel, Stéphane
	Crochard, Thierry
	Croville, Serge
	Curaudeau, Patrick
	Daden, Nicolas
	Dambron, François
	Darsu, Philippe
	Davies, Philippe
	Deric, William
	Desforges, Jean-Luc
	Desson, Patrick
	Dolou, Claude
	Donnart, Christian
	Ducrocq, Philippe
	Fernandez, Gabriel
	Fortier, Eric
	Fouchet, Michel
	Fournier, Philippe
	Gauvain, Benoît
	Gehanne, Laurent
	Gloaguen, Maurice
	Goron, Xavier

Paese	Ispettori
	Guillemette, Jean Luc
	Harel, David
	Hitier, Sébastien
	Isore, Pascal
	Kersale, Yves
	Lacombe, Thomas
	Le Berrigaud, Thierry
	Le Corre, Joseph
	Le Cousin, Jean-Luc
	Le Dreau, Gilbert
	Lecul, Mathieu
	Legouedec, Loïg
	Legourrierec, Stevan
	Lenormand, Daniel
	Lescroel, Yann
	Loarer, Melaine
	Maingraud, Dominique
	Malassigne, Jean-Paul
	Masseaux, Yanick
	Menuge, Gilles
	Moussaron, Hervé
	Moussay, David
	Ogor, Bernard
	Pasquereau, Rebecca
	Peron, Olivier
	Peron, Pascal
	Petit, François
	Radius, Caroline
	Raguet, José
	Richou, Fabrice
	Rondeau, Arnold
	Rousselet, Pascal
	Schneider, Frédéric
	Semelin, Gérard
	Serna, Mathieu
	Sottiaux, David
	Trividic, Bernard
	Urvoy, Jonathan
	Vesque Arnaud
	Vilbois, Pierre
	Villenave, Patrick
	Villenave, Yorrick
Croazia	Aćimov, Dejan
	Aunedi, Jure
	Dolić, Nedjeljko
	Jeftimijades, Ivor
	Kuzmanić, Andrea
	Lešić, Lidija
	Miletić, Ivana
	Novak, Danijel
	Paparić, Neven
	Škorjanec, Mario
Italia	Abate, Massimiliano
	Abbate, Marco
	Affinita, Enrico
	Albani, Emidio
	Annicchiarico, Dario
	Antonioli, Giacomo
	Apollonio, Cristian
	Aprile, Giulio
	Aquilano, Donato
	Arena, Enrico
	Astelli, Gabriele
	Barraco, Francesco
	Basile, Giuseppe
	Battista, Filomena
	Benvenuto, Salvatore Giovanni
	Bernadini, Stefano
	Biondo, Fortunato
	Bizzari, Simona
	Bizzarro, Federico
	Boccoli, Fabrizio
	Bonsignore, Antonino
	Bove, Gian Luigi
	Buccioli, Andrea
	Burlando, Michele
	Caforio, Cosimo
	Caiazzo, Luigia
	Calandrino, Salvatore
	Cambareri, Michelangelo
	Camicia, Ciro
	Cappelli, Salvatore
	Carafa, Simone
	Carini, Vito
	Carta, Sebastiano
	Castellano, Sergio
	Cau, Dario
	Cesareo, Michele
	Chionchio, Alessandro
	Cianci, Vincenzo
	Cignini, Innocenzo
	Colarossi, Mauro
	Colazzo, Massimiliano
	Colucciello, Roberto
	Comuzzi, Alberto
	Conte, Fabio
	Conte, Plinio
	Corallo, Domenico

Paese	Ispettori
	Cormio, Carlo
	Cortese, Raffaele
	Costanzo, Antonino
	Criscuolo, Enrico
	Croce, Aldo
	Cuciniello, Luigi
	Cuscela, Michel
	D'Acunto, Francesco
	D'Agostino, Gianluca
	D'Amato, Fabio
	Dammicco, Luigi
	D'Arrigo, Antonio
	De Crescenzo, Salvatore
	De Pinto, Giuseppe
	De Quarto, Enrico
	Del Monaco, Ettore
	D'Erchia, Alessandro
	De Santis, Antonio
	Di Benedetto, Luigi
	Di Domenico, Marco
	Di Donato, Eliana
	Di Matteo, Michele
	Di Santo, Giovanni
	Doria, Angelo
	D'Orsi, Francesco Paolo
	Errante, Domenico
	Esibini, Daniele
	Esposito, Francesco
	Esposito Robertino
	Fanizzi, Tommaso
	Fava, Antonello
	Ferioli, Debora
	Ferrara, Manfredo
	Fioravanti, Andrea
	Fiore, Fabrizio
	Fogliano, Pasquale
	Folliero, Alessandro
	Francolino, Giuseppe
	Fuggetta, Pasquale
	Gallo, Antonio
	Gangemi, Roberto Francesco
	Genchi, Paolo
	Giannone, Giuseppe Claudio
	Giovannone, Vittorio
	Gismondi, Tommaso
	Golizia, Pasquale
	Graziani, Walter
	Greco, Giuseppe
	Guida, Giuseppe

Paese	Ispettori
	Guido, Alessandro
	Guzzi, Davide
	Iemma, Oreste
	Isaia, Sergio
	L'Abbate, Giuseppe
	La Porta, Santi Alessandro
	Lambertucci, Alessandro
	Lanza, Alfredo
	Leto, Antonio
	Lo Pinto, Nicola
	Lo Priesti, Matteo
	Loggia, Carlo
	Lombardi, Pasquale
	Longo, Pierino Paolo
	Luperto, Giuseppe
	Maggio, Giuseppe
	Magnolo, Lorenzo Giovanni
	Maio, Giuseppe
	Mariotti, Massimiliano
	Marrello Luigi
	Martina, Francesco
	Martinez, Giuliano
	Martire, Antonio
	Marzio, Paolo
	Mastrobattista, Giovanni Eligio
	Matera, Riccardo
	Messina, Gianluca
	Minò, Alessandro
	Monaco, Paolo
	Morelli, Alessio
	Mostacci, Sergio Massimo
	Mugnaini, Dany
	Mule, Vincenzo
	Musella, Stefano
	Nacarlo, Amadeo
	Nardelli, Giuseppe
	Negro, Mirco
	Novaro, Giovanni
	Palombella, Fabio Luigi
	Panconi, Federico
	Pantaleo, Cosimo
	Paolillo, Francesco
	Patalano, Andrea
	Pavese, Paolo
	Pepe, Angelo
	Pino, Filippo

Paese	Ispettori
	Pipino, Leonardo
	Piroddi, Paola
	Pisano, Paolo
	Piscopello, Luciano
	Pisino, Tommaso
	Pistorio, Angelo
	Poli, Mario
	Porru, Massimiliano
	Postiglione, Vito
	Praticò, Daniele
	Puca, Michele
	Puddinu, Fabrizio
	Puleo, Isidoro
	Quinci, Gianbattista
	Rallo, Tommaso
	Ravanelli, Marco
	Restuccia, Marco
	Rivalta, Fabio
	Romanazzi, Francesco
	Romanazzi, Valentina
	Ronca, Gianluca
	Rossano, Michele
	Sacco, Giuseppe
	Salce, Paolo
	Santini, Paolo
	Sarpi, Stefano
	Sassanelli, Michele
	Schiattino, Andrea
	Scuccimarri, Gianluca
	Sebastio, Luciano
	Siano, Gianluca
	Signanini, Claudio
	Silvia, Salvatore
	Siniscalchi, Francesco
	Solidoro, Sergio Antonio
	Spagnuolo, Matteo
	Stramandino, Rosario
	Sufrà, Emanuele
	Tersigni, Tonino
	Tesauro, Antonio
	Tescione, Francesco
	Tesone, Luca
	Tordoni, Maurizio
	Torrisi, Ivano
	Trapani, Salvatore
	Triolo, Alessandro
	Troiano, Primiano
	Tumbarello, Davide
	Tumminello, Salvatore
	Turiano, Giuseppe
	Uopi, Alessandro
	Vangelo, Pietro
	Vellucci, Alfredo
	Vero, Pietro
	Virdis, Antonio
	Vitali, Daniele
	Zaccaro, Giuseppe Saverio
	Zippo, Luigi
Cipro	Apostolou, Antri
	Avgousti, Antonis
	Christodoulou, Lakis
	Christoforou, Christiana
	Christou, Nikoletta
	Flori, Panayiota
	Fylaktou, Anthi
	Georgiou, Markella
	Heracleous, Andri
	Ioannou, Georgios
	Ioannou, Theodosis
	Karayiannis, Christos
	Konnaris, Kostas
	Korovesis, Christos
	Kyriacou, Kyriacos
	Kyriacou, Yiannos
	Manitara, Yiannis
	Michael, Michael
	Nicolaou Nicolas
	Pavlou George
	Prodromou, Pantelis
	Savvides, Andreas
Lettonia	Barsukovs, Vladislavs
	Brants, Jānis
	Brente, Elmārs
	Feldmane, Gundega
	Freimanis, Marks
	Gronska, Ieva
	Holštroms, Artūrs
	Junkurs, Andris
	Kalējs, Rūdolfs
	Kalņiņa, Ingūna
	Kaptelija, Liene
	Klagišs, Felikss
	Labzars, Māris
	Leja Jānis
	Naumova, Daina
	Priediens, Ainārs
	Pūsilds, Aigars

Paese	Ispettori
	Putniņš, Raitis
	Smane Jolanta
	Sproģis, Eduards
	Štraubis, Valērijs
	Tīģeris, Ģirts
	Upmale, Sarmīte
	Vāsbergs, Janis
	Veide, Andris
	Veinbergs, Miks
Lituania	Balnis, Algirdas
	Dambrauskis, Tomas
	Jonaitis, Arūnas
	Kazlauskas, Tomas
	Lendzbergas, Erlandas
	Vaitkus, Giedrius
	Zartun, Vitalij
Lussemburgo	non applicabile
Ungheria	non applicabile
Malta	Abela, Claire
	Attard, Glen
	Attard, Godwin
	Baldacchino, Duncan
	Balzan, Gilbert
	Borg, Benjamin
	Borg, Jonathan
	Borg, Robert
	Cachia, Pierre
	Calleja, Martin
	Camilleri, Aldo
	Carabott, Paul
	Caruana, Raymond
	Caruana, Francis
	Caruana, Gary
	Caruana, Maria Christina
	Cassar, Gaetano
	Cassar Jonathan
	Cassar Lucienne
	Cauchi David
	Cuschieri, Roderick
	Farrugia, Omar
	Fenech, Melvin
	Farrugia, Paul
	Formosa, Owen
	Galea, Rachel
	Gatt, Joseph
	Gatt, Mervin
	Gatt, William
	Grima, Paul
	Micallef, Rundolf
	Muscat, Christian
	Musu, Matthew
	Piscopo, Christine
	Psaila, Kevin
	Psaila, Mark Anthony
	Sammut, Adem
	Sciberras, Christopher
	Seguna, Marvin
	Tabone, Clint
	Tabone, Mark
	Theuma, Johann
	Vassallo, Benjamin
	Vella, Anthony
	Vella, Leo
	Zahra, Dione
Paesi Bassi	Bakker, Jan
	Beij, Wim
	Boone, Jan Cees
	de Boer, Meindert
	de Mol, Gert
	Dieke, Richard
	Duinstra, Jacob
	Freke, Hans
	Kleczewski-Schoon, Anneke
	Kleinen, Tom
	Koenen, Gerard
	Kraaijenoord, Jaap
	Kramer, Willem
	Krijnen, Hans
	Kwakman, Jeroen
	Leenheer, Adrie
	Meijer, Cor
	Meijer, Willem
	Miedema, Anco
	Parlevliet, Koos
	Ros, Michel
	Schneider, Leendert
	van den Berg, Dirk
	van der Molen, Ton
	van der Veer, Siemen
	Velt, Eddy
	Wijkhuisen, Eddy
	Zegel, Gerrit
	Zevenbergen, Jan
	Zweers, Gerco
Austria	non applicabile
Polonia	Anulewicz, Adam
	Augustynowicz, Mariusz

Paese	Ispettori
	Bartczak, Tomasz
	Belej, Konrad
	Dębski, Jarosław
	Domachowski, Marian
	Górski, Marcin
	Jamioł, Waldemar
	Jóźwiak, Marek
	Kasperek, Stanisław
	Kołodziejczak, Michał
	Konefał, Szymon
	Korthals, Jakub
	Kościelny, Jarosław
	Kowalska, Justyna
	Kozłowski, Piotr
	Kucharski, Tadeusz
	Kunachowicz, Tomasz
	Letki, Pawel
	Lisiak, Agnieszka
	Łukaszewicz, Paweł
	Łuczkiewicz, Tomasz
	Maciejewski, Maciej
	Mystek, Marcin
	Niewiadomski, Piotr
	Nowak, Włodzimierz
	Pankowski, Piotr
	Patyk, Konrad
	Prażanowski, Krystian
	Sikora, Marek
	Skibior, Sławomir
	Słowinski, Roman
	Smolarski, Łukasz
	Sokołowski, Paweł
	Szumicki, Tomasz
	Tomaszewski, Tomasz
	Trzepacz, Michał
	Wereszczyński, Leszek
	Wiliński, Adam
	Zięba, Marcin
Portogallo	Albuquerque, José
	Brabo, Rui
	Canato, Francisco
	Cabeçadas, Paula
	Coelho, Alexandre
	Diogo, João
	Escudeiro, João
	Ferreira, Carlos
	Fonseca, Álvaro
	Matos, André
	Moura, Nuno
	Pedroso, Rui
	Quintans, Miguel
	Silva, António Miguel
Romania	Bârsan, Marilena
	Bucatos, Radu
	Chiriac, Marian
	Conţolencu, Radu
	Gherghişan, Cristinel George
	Larie, Gabriel
	Novac, Vasile
	Rusu, Laurenţiu
	Serştiuc, Mihai Dorin
	Ţăranu, Sorin
Slovenia	Smoje, Robert
	Smoje, Vinko
Slovacchia	non applicabile
Finlandia	Heikkinen, Pertti
	Hiltunen, Jouni
	Komulainen, Unto
	Koivisto, Kare
	Lähde, Jukka
	Leskinen, Jari
	Linder, Jukka
	Moilanen, Jouko
	Nikiforow, Mikael
	Nousiainen, Kyösti
	Pyykönen, Pekka
	Ruotsalainen, Eeva
	Savola, Petri
	Sundqvist, Lars
	Suominen, Ari
	Suominen, Paavo
	Toivonen, Ville
	Ulenius, Niklas
	Vanninen, Vesa
Svezia	Åberg, Christian
	Ahnlund, Jenny
	Almström, Petter
	Andersen, Kasper
	Andersson, Karin
	Andersson, Per-Olof
	Andersson, Per-Olof Vidar
	Andersson, Roger
	Antonsson, Jan-Eric
	Bäckman, Johan
	Baltzer, Martin
	Bergman, Daniel

Paese	Ispettori
	Bjerner, Martin
	Borg, Calle
	Boussard, Peter
	Brännström, Lennart
	Cardell, Christina
	Carlsson, Christian
	Dagbro, Carina
	Englund, Raymond
	Eriksson, Örjan
	Erlandsson, Björn
	Evert, Rolf
	Falk, David
	Frejd, Maud
	Göransson, Roger
	Hansson, Erling
	Hartman Bergqvist, Désirée
	Havh, Johan
	Hedman, Elin
	Hellberg, Stefan
	Höglund, Jan
	Ingeby-Olsson, Lena
	Jakobsson, Magnus
	Jansson, Anders
	Jeppsson, Tobias
	Johansson, Daniel
	Johansson, Thomas
	Jönsson, Dennis
	Joxelius, Paul
	Karlsson, Kent
	Karlsson, Zineth
	Kempe, Clas
	Kjällgren, Curt
	Koivula, Mikael
	Kottelin, Kaj
	Kurtsson, Morgan
	Laine, Sirpa
	Larsson, Mats
	Lindved, Martin
	Lundh, Emelie
	Lundh, Henrik
	Lundkvist, Mats
	Lundqvist, Annica
	Malmström, John
	Martini, Martin
	Mattson, Olof
	Montan, Anders
	Nilsson, Pierre
	Nilsson, Stefan
	Norrby, Bengt
	Norrby, Tom
	Näsman, Lars
	Olovsson, Bo
	Olson, Magnus
	Olsson, Kenneth
	Olsson, Lars
	Penson, Lena
	Persson, Göran
	Persson, Mats
	Peterson, Jan
	Petterson, Joel
	Petterson, Johan
	Pettersson, Lena
	Philipsson, Gunnar
	Piltonen, Janne
	Podsedkowski, Zenek
	Rendahl, Malin
	Reuterljung, Thomas
	Rinaldo, Joakim
	Rönnblom, Agneta
	Sandblom, Örjan
	Sjödin, Ronny
	Skölderud, Svante
	Snäckerström, Leif
	Stålnacke, Erik
	Strandberg, Magnus
	Stührenberg, Björn
	Sundberg, Andreas
	Sundberg, Patrick
	Svärd, Lars-Erik
	Svensson, Rutger
	Svensson, Tony
	Thelmén, Fredrik
	Timan, Hans
	Toresson, Martin
	Turesson, Andreas
	Uppman, Kerstin
	Werner, Lars
	Westerlund, Emma
	Wilson, Pierre
Regno Unito	Adamson, Gary
	Alexander, Stephen
	Anderson, Reid
	Ashby, Peter
	Bailey Roberta

Paese	Ispettori
	Barclay, Michael
	Bateman, Pia
	Becker, Tom
	Bell, Stuart
	Bennett, Neil
	Berry, Tim
	Billing, Mark
	Billson, Carol
	Bourne, Adam
	Bowers, Claire
	Boyce, Sean
	Brough, Derek
	Brown, Katie
	Bruce, John
	Caldwell, Mark
	Campbell, Colin
	Campbell, Iain
	Campbell, Jonathan
	Campbell, Murray
	Carpenter, Bryony
	Carroll, David
	Cook, David
	Corner, Nigel
	Cowan, Christopher
	Craig, Ian
	Craig, Stephen
	Croucher, Tim
	Crowe, Michael
	Cunningham, George
	Davis, Danielle
	Dawkins, Matthew
	Dawson, Liam
	Deadman, Ross
	Dixon-Lack, Emma
	Douglas, Sean
	Draper, Peter
	Dunkerely, Sabrina
	Ebdy, Jim
	Eccles, David
	Ellison, Peter
	Elson, Carley
	Evans, David
	Farbridge, Joshua
	Faulds, Mike
	Fenwick, Peter
	Ferguson, Adam
	Ferguson, Simon
	Ferrari, Richard

Paese	Ispettori
	Filewod, Roger
	Fitzgibbon, John-Paul
	Fitzpatrick, DeeAnn
	Fletcher, Norman
	Fletcher, Paul
	Flint, Toby
	Fordham, Philip
	Ford-Keyte, Graham
	Foster, Pam
	Foy, Jacqueline
	Fraser, Uilleam
	Fullerton, Gareth
	Gibson, Philip
	Gillett, David
	Goodall, William
	Gooding, Colin
	Goodwin, Aaron
	Gough, Callum
	Graham, Chris
	Gray, Neil
	Gregor, Stuart
	Griffin, Stuart
	Griffiths, Greg
	Harradine, Sam
	Hamilton, Ian
	Hanbury, Rachel
	Hanlon, Nicholas
	Harris, William
	Hay, David
	Hay, John
	Hazeldine, Oliver
	Henderson, Rod
	Henning, Alan
	Hepburn, Ian
	Hepburn, Jim
	Hepples, Stephen
	Higgins, Frank
	Hill, Katie
	Holbrook, Joanna
	Howarth, Dan
	Hudson, John
	Hughes, Greta
	Irish, Rachel
	John, Barrie
	Johnson, Matthew
	Johnson, Paul

Paese	Ispettori
	Johnston, Steve
	Johnston, Isobel
	Kelly, Kevin
	Kelly, Patrick
	Kemp, Gareth
	Laird, Iain
	Lander, Ben
	Laverty, Bob
	Law, Garry
	Legge, James
	Lindsay, Andrew
	Lister, Jane
	Littleton, Richard
	Livingston, Andrew
	Lockwood, Mark
	MacCallum, Archie
	MacEachan, Iain
	MacGregor, Duncan
	MacIver, Roderick
	MacLean, Paula
	MacLean, Robin
	Marshall, Phil
	Mason, Liam
	Mason, Roger
	Matheson, Louise
	McAlister, Gerald
	McBain, Billy
	McCaughan, Mark
	McComiskey, Stephen
	McCowan, Alisdair
	McCrindle, John
	McCubbin, Stuart
	McCusker, Simon
	McDonnell, Alistair
	McHardy, Adam
	McKay, Andrew
	McKenzie, Gregor
	McKeown, Nick
	McMillan, Robert
	McQuillan, David
	Merrilees, Kenny
	Milligan, David
	Mills, John
	Mitchell,Hugh
	Mitchell, John
	Morris, Chris
	Morrison, Donald
	Muir, James

Paese	Ispettori
	Mynard, Nick
	Nelson, Paul
	Newlands, Andrew
	Nicholson, Chris
	Oakley, Sarah
	O'Hare, Jonathon
	Okuda, Rebecca
	Ord, Vivian
	Owen, Gary
	Parr, Jonathan
	Pateman, Jason
	Paterson, Craig
	Paterson, Kelly
	Paton, Robert
	Perry, Andrew
	Phillips, Michael
	Pole Mark
	Pool, Beshlie
	Poulding, Daniel
	Preece, David
	Pringle, Geoff
	Putt, David
	Quinn, Barry
	Radford, Angus
	Raine, Katherine
	Reeves, Adam
	Reeves, Jennie
	Reid, Adam
	Reid, Peter
	Rendall, Colin
	Renwick, Lee
	Rhodes, Glen
	Richardson, David
	Richens, Scott
	Riley, Joanne
	Roberts, Julian
	Robertson, Tom
	Robinson, Neil
	Rogers-Clark, Nathalie
	Rylah, Joshua
	Scarrf, David
	Skelton, Richard
	Skillen, Damien
	Smart, Barrie
	Smith, Don
	Smith, Pam

Paese	Ispettori
	Sooben, Jeremy
	Steele, Gordon
	Stipetic, John
	Strang, Nicol
	Stray, Sloyan
	Styles, Mario
	Sutton, Andrew
	Sykes, Will
	Taylor, Helen
	Taylor, Mark
	Templeton, John
	Thain, Marc
	Thompson, Dan
	Thompson, Gerald
	Thompson, Luke
	Todd, Ian
	Turnbull, James
	Turner, Alun
	Turner, Patrick
	Tyack, Paul
	Watt, Barbara
	Ward, Daniel
	Ward, Mark
	Warren, John
	Watson, Stacey
	Watt, James
	Wellum, Neil
	Wensley, Phil
	Weychan, Paul
	Whelton, Karen
	Whitby, Phil
	White, Clare
	Wilkinson, Dave
	Williams, Carolyn
	Williams, Justin
	Wilson, Tom
	Windebank, James
	Wood, Ben
	Worsnop, Mark
	Wright, Nicholas
	Young, Ally
	Yuille, Derek
Commissione europea	Alcaide, Mario
	Aláez Pons, Ester
	Casier, Maarten
	Duarte, Rafael
	Griffin Robert
	Janiak, Katarzyna
	Janakakisz, Marta
	Jensen Ulrik
	Jury, Justine
	Kelterbaum, Richard
	Lansley, Jon
	Lehtla, Reigo
	Libioulle Jean-Marc
	Mitrakis, Nikolaos
	Martins E Amorim, Sergio Luis
	Nordstrom Saba
	Pagliarani, Giuliano
	Peyronnet, Arnaud
	Scalco, Silvia
	Schutyser Frederik
	Skountis Vasileios
	Skrey, Hans
	Spezzani, Aronne
	Stulgis, Maris
	Van den Bossche, Koen
	Verborgh, Jacques
Agenzia europea di controllo della pesca	Allen, Patrick
	Cederrand, Stephen
	Chapel, Vincent
	De Almeida Pires, Maria Teresa
	Del Hierro, Belén
	Del Zompo, Michele
	Dias Garçao, José
	Fulton, Grant
	Koskinen, Aki
	Lesueur, Sylvain
	Mueller, Wolfgang
	Papaioannou, Themis
	Pinto, Pedro
	Quelch, Glenn
	Roobrouck, Christ
	Sorensen, Svend
	Spaniol, Petra
	Stewart, William
	Tahon, Sven

EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT